

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA LE SCHEDE DI ASILO IN EUROPA



MALTA

Base legale del diritto al ricongiungimento familiare a Malta

SUBSIDIARY LEGISLATION 217.06 del 5 giugno 2007 sul Ricongiungimento Familiare

A chi si applica?

La legge S.L.217.06 riconosce il diritto al ricongiungimento familiare ai soli titolari di status di rifugiato (esclude dunque beneficiari di protezione sussidiaria o altra forma di protezione temporanea).

Chi può beneficiare del ricongiungimento?

Il ricongiungimento è autorizzato per i seguenti familiari del richiedente:

- il coniuge di età uguale o superiore ai 21 anni. È previsto il ricongiungimento per un solo coniuge poiché la poligamia è vietata.
- Figli minorenni non coniugati del richiedente e del coniuge. Sono riconosciuti anche i figli adottivi della coppia; tuttavia, l'adozione avvenuta all'estero deve rispettare i requisiti della legislazione maltese al riguardo e quindi deve avere effetti giuridici anche a Malta
- Figli minorenni non coniugati del richiedente o del coniuge, compresi i figli adottivi (come sopra specificato). Su di essi il richiedente o il coniuge deve avere la patria potestà e deve essere ravvisabile una relazione di dipendenza. In caso di custodia condivisa, il ricongiungimento può essere ammesso previa autorizzazione da parte dell'altro genitore o tutore

Procedura

Il richiedente deve presentare la domanda di ricongiungimento presso il *Director for Citizenship and Expatriate Affairs* non prima che abbia **risieduto legalmente a Malta per almeno 12 mesi**. La domanda deve essere accompagnata da tutta la documentazione che attesti il vincolo di parentela e copia dei passaporti del/i familiare/i.

Per accertare il vincolo di parentela possono essere richiesti dal Ministero lo svolgimento di interviste con il richiedente e/o i suoi familiari e ulteriori indagini.

Tali disposizioni si applicano a quei **familiari del richiedente che si trovano fuori dal territorio maltese**; solo in alcune rare circostanze la domanda di ricongiungimento può essere avanzata ed esaminata quando i familiari sono già sul territorio maltese.

Al richiedente è data comunicazione scritta circa l'esito della sua domanda il più presto possibile e comunque **non oltre i 9 mesi**; in casi eccezionali, dovuti alla complessità della domanda, può

essere previsto un periodo di attesa anche superiore.
In caso di rigetto il Ministero fornirà le ragioni della decisione.

Requisiti e documentazione richiesta

Non viene fatta alcuna differenza tra i beneficiari dello status di rifugiato e le altre categorie di cittadini di paesi terzi titolati a richiedere il ricongiungimento familiare (1 anno di permesso di soggiorno e ragionevoli prospettive di ottenere un permesso di soggiorno illimitato). A tutti viene richiesto:

- documentazione che attesti il vincolo di parentela
- alloggio che possa essere considerato idoneo ad accogliere i familiari e in linea con le norme igieniche e di sicurezza in vigore a Malta.
- Assicurazione sanitaria
- risorse economiche stabili e regolari e sufficienti al mantenimento di sé e della propria famiglia. (almeno si deve percepire il reddito medio maltese più un venti per cento per ogni componente familiare)

Il richiedente ed i suoi familiari devono seguire e superare con successo un **corso di lingua maltese**.

I familiari del richiedente hanno:

- accesso all'educazione
- nei primi 12 mesi dopo l'ingresso del familiare, il suo accesso al mercato del lavoro maltese è limitato e deve essere autorizzato previa valutazione della situazione del mercato del lavoro e in seguito al rilascio di un permesso per lavorare
- accesso all'orientamento professionale

Costi e copertura?

Tutti i costi sono a carico del richiedente

Ricorso

Per legge è prevista una procedura di appello al diniego del visto ma non è effettivo e non ci sono ancora mai stati casi di appello.

Criticità

A Malta la stragrande maggioranza dei beneficiari di protezione ottiene la protezione sussidiaria (e dunque non ha accesso al ricongiungimento familiare); i titolari di status di rifugiato sono una minoranza esigua, intorno al 2%.

Scheda aggiornata a dicembre 2014